

Vidimazione libri sociali: tassa annuale 2012 entro il 16 marzo

Entro venerdì 16 marzo 2012, le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l'anno 2012



In base a quanto stabilito dall'art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, le **società di capitali** devono versare, **entro il 16 marzo** di ogni anno, la **tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** dovuta per lo stesso anno. Di conseguenza, entro **venerdì 16 marzo 2012**, dovrà essere pagata la **tassa annuale relativa al 2012**.

Caratteristiche della tassa

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

- **sostituisce tutte le tasse di concessione governativa** che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell'anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);
- **è dovuta in misura fissa**, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il **parametro** in base al quale è determinata la tassa è costituito dal **“capitale o fondo di dotazione”** della società al **1° gennaio dell'anno di riferimento**;
- **è deducibile ai fini IRES e IRAP**.

Soggetti obbligati

Sono tenute all'obbligo di versamento della tassa in esame **esclusivamente le società di capitali** (Spa, Srl e Sapa), **incluse**, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:

- le **società in liquidazione ordinaria**;
- le **società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento** (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:

- le **società di capitali già dichiarate fallite**;
- i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili**;
- le **società cooperative** e le **società di mutua assicurazione**.

Misura della tassa

Come detto, il **parametro** in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito da **“il capitale o il fondo di dotazione”** della società **risultante al 01.01** dell'anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare:

- se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo **non superiore a € 516.456,90**: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € **309,87**;
- se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo **superiore a € 516.456,90**: è dovuta una tassa annuale di misura pari a € **516,46**.

Se, successivamente alla data del 01.01.2012, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2012; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2013.

Modalità di pagamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo.

In particolare:

- il versamento relativo all'**anno di inizio attività**: va effettuato utilizzando il **bollettino di c/c postale n. 6007** intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tasse concessioni governative, **prima della presentazione** della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (**modello AA7/10**), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;
- il versamento per gli **anni successivi al primo**: va effettuato entro il **16 marzo dell'anno di riferimento** utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità **telematica**, indicando il **codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”**, e indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.